

DELIBERAZIONE 10 APRILE 2014
169/2014/R/EEL

ESTENSIONE DEL MECCANISMO TRANSITORIO DI PEREQUAZIONE TRA IMPRESE DI
DISTRIBUZIONE IN TEMA DI PERDITE DI ENERGIA ELETTRICA SULLE RETI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 10 aprile 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV), che sostituisce l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009 - ARG/elt 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/elt 52/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 196/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 196/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2012, 175/2012/R/eel;
- la deliberazione 20 dicembre 2012, 559/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 559/2012/R/eel);
- la deliberazione 19 dicembre 2013, 608/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 608/2013/R/eel);

- il documento per la consultazione 15 novembre 2012, 480/2012/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 480/2012/R/eel);
- il documento per la consultazione 20 giugno 2013, 269/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 269/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 21 novembre 2013, 535/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 535/2013/R/eel);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 12 dicembre 2013, prot. Autorità n. 39.636 del 13 dicembre 2013.

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce, tra l'altro, disposizioni in materia di perequazione che si applicano alle imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard (di seguito: meccanismo di perequazione delle perdite), queste ultime stabilite sulla base dei fattori di perdita standard;
- con la deliberazione ARG/elt 52/11, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla valutazione dell'adeguatezza dei fattori di perdita standard di energia elettrica sulle reti di distribuzione e di trasmissione e all'eventuale revisione dei medesimi fattori;
- con la deliberazione ARG/elt 196/11, l'Autorità ha stabilito, oltre alla revisione dei fattori di perdita standard di cui alla tabella 4 del TIS, di definire, fra l'altro, modalità di determinazione e di riconoscimento della differenza tra perdite effettive e perdite standard che tengano in considerazione la diversificazione territoriale delle perdite effettive della rete di distribuzione e il mantenimento degli incentivi in capo alle imprese distributrici per la minimizzazione delle perdite medesime;
- con la deliberazione 559/2012/R/eel, l'Autorità ha stabilito, secondo un approccio graduale e in coerenza con gli orientamenti esposti nel documento per la consultazione 480/2012/R/eel, la revisione dei fattori percentuali convenzionali di perdita applicati all'energia elettrica prelevata dalle reti in media tensione, nonché l'avvio di un progetto di studio sul funzionamento delle reti elettriche, che si avvale dell'assistenza del Politecnico di Milano, in particolare relativamente al fenomeno delle perdite di rete, propedeutico alla revisione del meccanismo di perequazione delle perdite disciplinato nel TIV (di seguito: Studio del Politecnico);
- l'Autorità, con la medesima deliberazione, ha inoltre stabilito l'introduzione di un meccanismo transitorio di perequazione tra imprese distributrici in materia di perdite di rete, da applicare nel 2013 a valere sulle perdite dell'anno 2012, finalizzato a contenere la differenziazione tra le imprese dei saldi di perequazione, preservando al contempo l'incentivo al contenimento delle perdite di rete;
- con il documento per la consultazione 269/2013/R/eel, l'Autorità ha delineato i propri orientamenti preliminari in merito alla revisione del meccanismo di perequazione delle perdite disciplinato nel TIV, coerentemente con gli obiettivi di promuovere l'efficienza nella gestione della rete, di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese distributrici e di offrire alle imprese medesime incentivi al contenimento delle perdite maggiormente coerenti con le condizioni di esercizio delle reti;
- con il documento per la consultazione 535/2013/R/eel, l'Autorità ha preso atto che la prima fase dello Studio del Politecnico, comprendente le attività di raccolta dei dati topologici ed energetici presso le imprese di distribuzione, ha richiesto tempi

più lunghi di quanto inizialmente previsto, incompatibili con il completamento del progetto entro l'anno 2013 e con il conseguente avvio del nuovo meccanismo di perequazione delle perdite da applicare nel 2014 a valere sulle perdite dell'anno precedente;

- nel documento per la consultazione 535/2013/R/eel l'Autorità ha pertanto illustrato i propri orientamenti in merito all'estensione, con modifiche, del meccanismo transitorio di perequazione tra imprese distributrici previsto dalla deliberazione 559/2012/R/eel, a valere sulle perdite dell'anno 2013;
- con la deliberazione 608/2013/R/eel, l'Autorità, ha esteso al 2014, relativamente alle perdite registrate nel 2013, il suddetto meccanismo transitorio;
- con la medesima deliberazione, tenendo conto delle determinazioni della perequazione perdite relativa all'anno 2012, così come comunicate dalla Cassa ai sensi del TIV, nonché degli elementi informativi forniti dal Politecnico di Milano in esito alla prima fase del progetto di studio del funzionamento delle reti, l'Autorità ha elevato la quota di restituzione a carico delle imprese che registrano perdite di rete effettive inferiori ai valori standard e limitato la restituzione nei confronti delle imprese le cui perdite effettive risultano superiori alle perdite standard; ciò consente di:
 - proseguire verso una differenziazione dei fattori di perdita riconosciuti maggiormente coerente con le condizioni di funzionamento delle reti di distribuzione;
 - promuovere il trasferimento a favore dei clienti finali di una parte degli eventuali benefici risultanti a livello di sistema.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la maggior parte delle società di distribuzione, le cui reti sono interconnesse con la RTN di Terna e che partecipano allo Studio del Politecnico, hanno chiesto di poter disporre di tempistiche più estese per la terza fase del progetto relativa all'esecuzione di calcoli di *load flow* sulle reti campionarie in media e bassa tensione, selezionate dal Politecnico ai fini della determinazione delle perdite di natura tecnica; la mancanza di adeguati modelli di rete ha comportato, infatti, per alcune società la necessità di acquisire il software e/o di avvalersi di servizi di consulenza esterni per lo svolgimento dei calcoli richiesti;
- un'estensione della durata dello Studio del Politecnico consentirebbe di disporre di dati più robusti e di una conoscenza più approfondita sul funzionamento delle reti di distribuzione, con conseguenti ricadute positive sia dal punto di vista regolatorio, non solo per la revisione del meccanismo di perequazione delle perdite ma anche per la futura regolazione di pertinenza delle reti in bassa tensione (*smart grids e qualità della tensione*), sia a vantaggio dei distributori in considerazione di modalità più sofisticate di gestione delle reti che i medesimi potrebbero eventualmente essere chiamati a svolgere in un'ottica di medio termine;
- la modifica delle tempistiche connesse con lo Studio del Politecnico, che comunque dovranno prevedere l'esecuzione dei calcoli di *load flow* sulle reti in bassa tensione in tempo utile, e quindi verosimilmente prima dell'estate, per concludere tutte le analisi entro l'anno, comporta la necessità di rinviare di un anno l'implementazione della revisione complessiva del regime di perequazione delle perdite, e di estendere l'applicazione del meccanismo transitorio di cui alla deliberazione 608/2013/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- applicare, per l'anno 2015, a valere sulle perdite registrate nel 2014, il meccanismo transitorio di perequazione previsto dalla deliberazione 559/2012/R/eel come modificato dalla deliberazione 608/2013/R/eel e propedeutico alla revisione complessiva del meccanismo di perequazione delle perdite di rete disciplinato nel TIV

DELIBERA

1. di applicare, per l'anno 2015, a valere sulle perdite registrate nell'anno 2014, il meccanismo di perequazione tra imprese distributrici previsto nella deliberazione 559/2012/R/eel, come modificato dalla deliberazione 608/2013/R/eel, per cui ciascuna impresa di distribuzione provvede, nei confronti della Cassa, a versare, se l'ammontare di perequazione ΔL di cui al comma 24.1 del TIV assume valore negativo, o ricevere, se il suddetto ammontare di perequazione assume valore positivo, rispettivamente:

$$\Delta L^- = \frac{3}{4} \Delta L \qquad \Delta L^+ = \min \left(\Delta L; \frac{1}{2} \sum \Delta L^- * \frac{\Delta L}{\sum \Delta L_d} \right)$$

dove d indica le imprese di distribuzione aventi saldo di perequazione positivo;

2. di prevedere che, con riferimento specifico al meccanismo transitorio di perequazione tra imprese, le eventuali rettifiche relative ad anni precedenti ai dati di perequazione, riferiti al periodo di applicazione del meccanismo transitorio di perequazione di cui alla presente deliberazione e alle deliberazioni 559/2012/R/eel e 608/2013/R/eel, siano considerate ai fini della rideterminazione degli importi in capo o verso le imprese di distribuzione;
3. di stabilire che la Cassa, attenendosi alle modalità previste dal TIV, provveda a quantificare gli importi di cui al punto 1 per ciascuna impresa di distribuzione e che le relative partite economiche siano poste a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all'Articolo 54 del TIT;
4. di stabilire che la Cassa provveda a regolare le partite economiche, che riflettono la posizione netta dell'impresa di distribuzione a valle dell'applicazione del meccanismo di perequazione di cui al comma 21.1, lettera c), del TIV e del meccanismo di perequazione tra le imprese di distribuzione di cui al precedente punto 1, secondo le disposizioni di cui all'art. 27, del TIV;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni